



IL SINDACO

Venezia, data del protocollo
ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

OGGETTO: *Ordinanza, ex artt. 50 TUEL, per l'imposizione dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. "mascherine") in determinate aree della città in occasione di manifestazioni ed eventi, emanata al fine di contrastare gli effetti delle situazioni di assembramento che possano aggravare il quadro pandemico locale con conseguente minaccia all'integrità fisica della popolazione. Limitazioni valevoli nel periodo dal 19 novembre 2021 al 09 gennaio 2022 dalle ore 09.00 alle ore 23.00.*

IL SINDACO

Premesso che in data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale e con successiva dichiarazione del 11 marzo 2020 è stata valutata "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Rilevato che il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, unitamente all'uso dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. "mascherine") sono misure indicate tra le idonee ad impedire la diffusione del contagio;

Considerato che il novellato articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in situazioni di emergenza sanitaria o di igiene pubblica consente al Sindaco di intervenire, quale rappresentante della comunità locale, con atti idonei al superamento di situazioni di grave incuria o degrado del territorio;

Atteso che il Ministero della Salute, il 22 giugno 2021, ha emanato l'ordinanza "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in "zona bianca" con cui, dal 28 giugno 2021, nelle "zone bianche" "cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti";

Considerato che il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 e la relativa Legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126 ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021 e previsto l'obbligo del possesso della certificazione verde per accedere a fiere e sagre anche locali;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 28 ottobre 2021 che reitera, fino al 31 dicembre, le misure di cui all'ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021 concernente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella "zona bianca" ovvero l'utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale laddove non sia possibile rispettare il distanziamento;

Considerato che dal 19 novembre 2021 e fino al 9 gennaio 2022 la Città Antica e la Città di Terraferma, ed in particolare le vie di grande afflusso, saranno interessate da molti eventi tra i quali la Fiera della Madonna della Salute (dal 19/11/2021 al 21/11/2021 - Campo della Salute, Rio Terà dei Saloni, Rio Terà dei catecumeni, Fondamenta della Salute, Campo San Gregorio), la Fiera di Natale (20/12/2021 al 24/12/2021 - Santa Fosca, Strada Nuova, Campo San Felice, Campo Santi Apostoli, Campo San Bartolomeo), il Mercatino in Campo San Maurizio (3, 4 e 5/12/2021), la Fiera dell'Epifania (dal 02/01/2022 al 05/01/2022 - Strada Nuova da Campo Santi Apostoli fino a Campiello Testori), i Mercatini di Natale in Piazza Ferretto (dal 27/11/2021 al



IL SINDACO

29/12/2021), via Poerio e via Allegri(dal 27/11/2021 al 09/01/2022), Piazza Mercato a Marghera (dal 28/11/2021 al 09/01/2022), con l'arrivo di decine di migliaia di visitatori, anche provenienti da fuori Regione e con possibili assembramenti;

Ritenuto che nel corso dei predetti eventi in particolare potrebbero crearsi situazioni occasionali, anche improvvise, in cui il distanziamento di almeno un metro previsto dalle norme potrebbe non essere garantito;

Tenuto conto che in particolare nelle fiere che si svolgono presso la città antica, è previsto che ci siano migliaia di pedoni in movimento, tanto da prevedere – all'occorrenza - sensi unici pedonali nelle aree limitrofe;

Preso atto che è in corso un aumento progressivo dei contagi da virus "Covid-19", come confermato dai monitoraggi giornalieri dell'AUSL 3 Serenissima;

Ritenuto, pertanto necessario dover disporre l'uso obbligatorio della mascherina in tutte le aree sopra descritte, per le date sopra richiamate, dalle ore 09.00 alle ore 23.00;

Visti:

- l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021;
- l'art. 9 bis del D.L. 23 luglio 202, n. 105 e la relativa Legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 ottobre 2021;

ORDINA

E' fatto obbligo di indossare le mascherine chirurgiche o di comunità, ovvero mascherine monouso lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso, con esclusione di dispositivi con filtro, in occasione della Fiera della Madonna della Salute (dal 19/11/2021 al 21/11/2021 - Campo della Salute, Rio Terà dei Saloni, Rio Terà dei catecumeni, Fondamenta della Salute, Campo San Gregorio), la Fiera di Natale (20/12/2021 al 24/12/2021 - Santa Fosca, Strada Nuova, Campo San Felice, Campo Santi Apostoli, Campo San Bartolomeo), il Mercatino in Campo San Maurizio (3, 4 e 5/12/2021), la Fiera dell'Epifania (dal 02/01/2022 al 05/01/2022 - Strada Nuova da Campo Santi Apostoli fino a Campiello Testori), i Mercatini di Natale in Piazza Ferretto (dal 27/11/2021 al 29/12/2021), via Poerio e via Allegri (dal 27/11/2021 al 09/01/2022), Piazza Mercato a Marghera (dal 28/11/2021 al 09/01/2022), in ogni tratto viabile interessato dall'attivazione di sensi unici pedonali e in ogni altra occasione di tempo e di luogo in cui non sia possibile rispettare la distanza interpersonale;

L'obbligo di cui sopra non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni e per chi ha forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;

Gli operatori commerciali dovranno altresì, oltre ad indossare essi stessi la mascherina, mettere a disposizione dei clienti prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento.

Per la violazione della presente ordinanza si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle vigenti norme di legge.

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite l'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune



IL SINDACO

di Venezia.

INFORMA

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Luigi Brugnaro(*)

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D., Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs n. 82 del 07/03/2005 s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D, Lgs n. 82/2005